



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 89 R.D.

OGGETTO: Determinazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni anno 2014

L'anno **duemilaquattordici** ed addì **quattro** del mese di **giugno** con inizio alle ore **09:00** in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nelle persone di:

DEIDDA ANGELO	Sindaco	P
GARAU GIANPAOLO	Vice Sindaco	P
STERA ALESSIO	Assessore	P
CUCCU MARCO	Assessore	P
VENTURA MASSIMILIANO	Assessore	P
MOI MATTEO	Assessore	P
STERA ATTILIO	Assessore	P

risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

**SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE**

Premesso che l'Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

"In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 16/11/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 13, comma 14, lettera a) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2011, n. 216, che ha abrogato l'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (conv. in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti tributi locali a partire dal 28 maggio 2008 contestualmente all'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale;
- b) l'articolo 4, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in Legge n. 133/2008) nonché l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, norme con le quali il legislatore aveva ulteriormente confermato il divieto di aumento delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali sino alla completa attuazione del federalismo fiscale;

Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488/1999, il quale prevede che i comuni possono aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Richiamato l'articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'articolo 1 del D.M Economia e finanze 26 luglio 2012 (GU n. 185 del 9 agosto 2012), il quale esenta dal pagamento dell'imposta l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccede i seguenti limiti:

- a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

Considerato che occorre dar luogo all'approvazione per il 2014, delle tariffe riguardo l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 09/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2013;

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2013, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 8.000,00, di cui € 3.000 per l'imposta comunale sulla pubblicità ed € 5.000,00 per diritto sulle pubbliche affissioni ;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo Comune, rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Visto il prospetto in allegato al presente provvedimento (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale, costituente la proposta, per l'anno 2014, di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Valutato l'effetto che la seguente proposta produce in relazione al presunto gettito dell'imposta sulla pubblicità stimato in € 3.000,00 (eurotre mila/00) e sul presunto gettito sul diritto sulle pubbliche affissioni stimato in €. 5.000,00 (eurocinque mila/00) determinante detto intero gettito per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59, in data 31/12/2001, riformulato

DELIBERA DI GIUNTA n.89 del 04-06-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

con successiva delibera consigliare n°33 del 19/07/2002 ed adeguato, a seguito della nota prot. 25443/2002 del Ministero dell'economia e delle Finanze- Ufficio federalismo Fiscale, con altra deliberazione consigliare n°7 del 29/03/2003;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità

il D. Lgs 267/00 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);

PROPONE

di determinare per l'anno 2014, confermando quindi gli stessi prezzi dell'anno 2013, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, nonché al diritto sulle pubbliche affissioni, così come nel prospetto (Allegato 1) che si allega alla presente per riconoscerlo parte integrante;

di considerare la deliberazione conseguente alla presente proposta quale atto programmatico e di indirizzo, affinché la stessa deliberazione impegni la struttura burocratica nella sua attuazione e nella verifica di tutti gli aspetti eventualmente conseguenti;

di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

IL PROPONENTE:
L'ASSESSORE AL BILANCIO E FINANZE
Massimiliano Ventura

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DELIBERA DI GIUNTA n.89 del 04-06-2014 COMUNE DI DOMUSNOVAS

LA GIUNTA COMUNALE

Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla regolarità tecnica e contabile,

Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di approvazione;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di recepire e approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione acclarata in premessa.
2. Dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 25-06-2014

DOMUSNOVAS, li 25-06-2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li 25/6/2014

L'INCARICATO

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ANNO 2014

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (Artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

- 1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro non previsto dalle successive tariffe, *per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):*

Durata:	- per anno solare	€ 11,37
	- non superiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., *per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):* .

Durata:	per anno solare	€ 22,73
	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 2,28

- 1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base - dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

- 1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La Somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

- 2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie:*

Durata:-	per anno solare	€ 11,37
	- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3.; sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

- 2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza

- anagrafica o la sede.
- 2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per il suo conto:* l'imposta è dovuta *per anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o *mandatari* che alla *data* del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. € 74,37
- b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,58
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe *sono raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'Art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (Art. 14, c. 1.2.3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare € 33,06

non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese € 3,31

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per Conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (Art 14, c.4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno € 2,07

per durata superiore a 30 giorni si applica:

la tariffa per il giorno € 1,04

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (Art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazioni* è *pari a:* € 11,37

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (Art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,58

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili. *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: **€ 24,79**

8. PUBBLICITÀ VARIA (Art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,07

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (Art 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,20

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'Art 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. (Pubblicità effettuata da movimenti politici, sindacali, culturali, sportivi e religiosi e per qualsiasi manifestazione organizzata con il patrocinio di Enti pubblici territoriali).

Pubblicità. effettuata dagli spettacoli viaggianti.

Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA. (Art 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'Art. 17 del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (Art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui

nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:
per i primi 10 giorni, **€ 1,04**
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **€ 0,31**
- 1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
- 1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;
- 1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale: dovuto;

2. AFFISSIONI D'URGENZA (Art 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di **€ 25,83** per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.